



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**  
*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*



*Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*  
**Partenza - Roma, 18/06/2010**  
**Prot. 25 / SEGR / 0010849 / MA007.A002**

*All' INPS*

*All' INAIL*

*LORO SEDI*

*e  
p.c.*

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*

*LORO SEDI*

Oggetto: *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Interpello n. 64/2009 del 31 luglio 2009. Chiarimenti operativi.*

Con riferimento alla risposta ad interpello in oggetto indicata, a seguito delle richieste di chiarimento da più parti pervenute, questa Direzione ritiene opportuno formulare le seguenti precisazioni.

Con la risposta ad interpello n. 64/2009, si è affrontata la problematica relativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di ricorso amministrativo sul quale, decorso il termine assegnato dalla legge per la sua decisione, si sia formato il silenzio.

In particolare, è stato chiarito che *“il decorrere del tempo per la decisione del ricorso è considerato, già ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, quale decisione implicita del ricorso (c.d. silenzio rigetto) il quale ha la medesima valenza di una decisione espressa. Ne consegue che superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi respinto e, in assenza di pendenza di ricorso giudiziario, non sarà possibile certificare la regolarità contributiva dell'impresa”*.

Ciò premesso, tuttavia, va ricordato come in materia di ricorsi amministrativi il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, all'art. 1 comma 2 stabilisca, preliminarmente, che *“contro gli atti amministrativi (...) di enti pubblici (...), è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti”*.

Or bene l'INAIL, con la nota n. 8523 del 17 settembre 2009, ha puntualmente recepito quanto affermato da questo Ministero con la risposta ad interpello n. 64/2009, circa il richiamo dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, in ragione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DPR 14 maggio 2001, n. 314, secondo cui *“decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi (...) senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti”*.

Non così l'INPS, il cui Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 13 del 21 maggio 1993, diramata con Circolare Inps n. 125 del 5 giugno 1993, ha proceduto a dettare il regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti assunti dall'Istituto in attuazione delle disposizioni di cui al in attuazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88, non riconoscendo alcuna significatività, ai fini dell'esito del ricorso amministrativo, all'inutile decorso del termine assegnato dal Legislatore per la sua decisione, mentre tale fattispecie viene riconosciuta rilevante quale condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.

Nel senso indicato si è mossa la giurisprudenza, in particolare il Consiglio di Stato, nell'affrontare le conseguenze dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, ha chiarito che il decorso del termine di novanta giorni non ha effetti sostanziali, ma soltanto processuali, senza far venir meno, in capo all'autorità investita del ricorso, il potere-dovere di deciderlo (Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 983).

In relazione a ciò, d'altro canto, va richiamata la previsione normativa contenuta nell'art. 8, comma 2, lett. a), del DM 24 ottobre 2007, secondo cui *“in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso”*.

Conseguentemente, nel rendere coerente il principio espresso nella risposta ad interpello n. 64/2009 con la vigente regolamentazione dell'INPS in tema di gravame amministrativo, va riconosciuta la possibilità per l'Istituto di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del DURC, fino alla adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell'Organo competente a pronunciarsi ai sensi della legge n. 88/1989.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)